

REGIONE TOSCANA

Bando per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici del mese di ottobre 2018.

Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n. 558 DEL 15/11/2018.

**D. n. 1) Nel definire la procedura per la concessione del finanziamento di cui al provvedimento in oggetto ho il seguente quesito a proposito della delocalizzazione.**

Il DPCM prevede la delocalizzazione, previa demolizione, dell'immobile distrutto o danneggiato nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito nel territorio regionale, se la ricostruzione in sito non sia possibile:

- 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
- 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

Nella procedura emanata ai sensi dell'ordinanza 383/2016 abbiamo avuto dei casi in cui ripristinare l'immobile è stato ritenuto troppo oneroso e si è preferito cambiare sede, soprattutto nei casi in cui l'immobile era in locazione. Questa possibilità non è ammessa, o sarebbe teoricamente ammissibile?

Infine riguardo le pertinenze chiedo conferma sulla esclusione di piazzali, muri perimetrali, cancelli esterni, interventi su giardini, alberi e piante, e ripristino e manutenzione straordinaria di piscine.

**R.** Con riferimento al primo quesito, considerato che il DPCM del 27 febbraio 2019 detta criteri più restrittivi rispetto all'OCDPC n. 383, non si ravvisa la possibilità di procedere ad interpretazioni estensive.

Con riferimento al secondo quesito si conferma che si ritengono ammissibili a contributo gli spazi esterni solo nel caso in cui ci sia un aumento della resilienza, cioè opere di consolidamento non connesse strutturalmente alla casa, come consolidamento dei piazzali o delle strade di accesso. Sono pertanto da escludersi piscine o semplici muretti perimetrali.

**D. n. 2) Vi presento i seguenti quesiti:**

**1) "Nel caso di richiedenti che abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo di primo**

sostegno di cui all'ordinanza 70 del 21/06/19, l'aiuto di cui al presente provvedimento, analogamente al caso dei rimborsi assicurativi, è calcolato scorporando dal valore del contributo spettante l'eventuale importo già concesso a titolo di primo sostegno". Questo vuol dire che se, ad esempio, una ditta ha ricevuto nell'ord. 70 € 20.000,00, deve presentare € 21.000,00 nella nuova domanda per poter ottenere € 1.000 di rimborso?

2) Sempre in relazione al punto 3.1, posso presentare nella stima danni gli stessi danni (non rendicontati) dell'allegato C emesso in precedenza? Ovviamente sarebbero rendicontate le fatture non presentate in precedenza.

R. Rispondendo per punti ai quesiti posti:

1) In questo caso non otterrebbe nulla perchè le spetterebbe il 50% del danno (quindi € 10.500) e considerato che ne ha già ricevuti 20.000 non avrebbe diritto all'aiuto.

2) Sì, attenzione però in questo caso non è una stima ma una perizia. Potrebbero essere anche gli stessi danni, se il danno si fosse rivelato superiore alla prima stima, ma vale quanto detto al punto 1.

**D. n. 3) Buonasera, vorrei un chiarimento se possibile. A questo bando può partecipare anche chi non aveva fatto la domanda di primo sostegno? Sempre rientrando negli eventi calamitosi di ottobre 2018.**

R. Sì, nel rispetto di ogni altro requisito, anche chi non ha richiesto il contributo di primo sostegno può presentare la Domanda di aiuto.

Al riguardo ricordiamo che, a norma del par. 2.1 del Bando, possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.:

- con sede legale e/o operativa in Toscana che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 28-30 ottobre 2018;
- operanti in tutti i settori di attività economica, ad eccezione delle Attività classificate sotto la sezione A "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA" del codice ATECO ISTAT;
- la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda.

Nel caso di richiedenti che abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019, l'aiuto è calcolato scorporando dal valore del contributo spettante l'eventuale importo già concesso a titolo di primo sostegno.

**D. n. 4) in riferimento all'oggetto chiedo se può partecipare al bando un'impresa sita nel comune di Santa Maria a Monte (PI) per gli eventi meteorologici avvenuti nel periodo 28/30 ottobre 2018 e se il contributo è concesso anche per il ripristino o la sostituzione dei macchinari, attrezzature e materie prime, semilavorati, prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso**

**R.** A norma del par. 2.1 del Bando, “possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A. con sede legale e/o operativa in Toscana che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 28-30 ottobre 2018. Pertanto, il Bando Ordinanza 558 bis si rivolge a tutti i soggetti del territorio regionale in possesso dei predetti requisiti.

Precisiamo inoltre che, a norma del par. 3.1 del medesimo Bando, i proponenti potranno indicare al momento della presentazione della Domanda, in caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, anche le spese eventualmente sostenute per:

d) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;

e) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso”.

**D. n. 5) Vorrei sapere se sono ammesse le spese per consulenze tecniche relative alle opere oggetto di primo sostegno.**

**R.** Il paragrafo 3.3 del Bando stabilisce, fra l'altro, che: "*per le prestazioni tecniche connesse al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'impresa (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni relativi al netto dell'I.V.A. di legge, fermo restando il massimale indicato di euro 450.000,00*".

Nel predetto limite percentuale le spese tecniche sono pertanto ammissibili fermo restando che quanto corrisposto all'impresa/professionista/altro soggetto a titolo di primo sostegno per il ripristino degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività economica e produttiva (come da DISPOSIZIONI SULL'EROGAZIONE DELLE PRIME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - OCDPC 558/2018, art. 3) dovrà essere scorporato dal valore del contributo spettante in conformità alle prescrizioni del Bando (ossia, 50% dell'importo indicato in perizia).

Ne consegue ovviamente che, qualora per il ripristino degli immobili sia già stato corrisposto a titolo di primo sostegno un contributo pari o superiore al contributo spettante, al medesimo soggetto non sarà concesso alcun aiuto per la relativa voce di spesa.

**D. n. 6) In merito al Bando Bis, vorremmo sapere:**

**1. se si può presentare domanda anche se NON si è provveduto, a suo tempo, a presentare al Comune di residenza il Modulo C di denuncia evento calamitoso;**

**2. se, nel caso di avvenuta presentazione del Modulo C al Comune di residenza, si può presentare una domanda per danni che esuberano in termini di costo quanto dichiarato nel Modulo C e anche per danni avvenuti su immobili diversi, anche se funzionali e adiacenti all'attività.**

**R.** Rispondendo per punti ai quesiti posti:

1) Il Bando è destinato a tutte le imprese che operano in ambito extra agricolo e che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 28-30 ottobre 2018, a prescindere dall'aver o meno presentato il "Modulo C".

È invece obbligatorio presentare la perizia asseverata redatta sulla base del modello allegato al Bando da un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio, pena l'inammissibilità della Domanda di contributo.

A norma del par. 3.2 del Bando ("3.2 Massimali d'investimento"), infatti, *"i contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al paragrafo 3.5, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello approvato con ordinanza (all. 1) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 450.000,00. Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno indicato in perizia"*.

2) Il Bando precisa che *"la perizia, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPCM 27/02/2019, deve contenere evidenza e quantificazione dettagliata dei danni ulteriori rispetto agli immobili al fine di consentire, con eventuale separata disposizione, l'assegnazione di eventuale ulteriore contributo"*.

Secondo quanto previsto infatti al par. 3.1, *"nel caso di richiedenti che abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019, l'aiuto di cui al presente provvedimento, analogamente al caso dei rimborsi assicurativi, è calcolato scorporando dal valore del contributo spettante l'eventuale importo già concesso a titolo di primo sostegno"*.

Precisiamo inoltre che, a norma del par. 3.3, *"relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:*

*a) strutture portanti;*

*b) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;*

*c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;*

*d) serramenti interni ed esterni"*.

Per espressa previsione del successivo par. 3.4, invece, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Bando i danni:

*"a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;*

*b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica [...]"*.

**D. n. 7) Vorrei un chiarimento per la corretta compilazione della domanda di sostegno. Sono il proprietario di un immobile in locazione ad altra società sportiva. La struttura ha subito danni nell'evento del 29 ottobre 2018 ed è stata ripristinata da parte mia e non della società locataria. Quale delle tre opzioni presenti nel modello di domanda (essere unico proprietario e di avere la esclusiva disponibilità dell'immobile / non essere il proprietario / essere comproprietario) è necessario selezionare?**

**R.** A norma del par. 2.1 del Bando, *“possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.:*

- *con sede legale e/o operativa in Toscana che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 28-30 ottobre 2018;*
- *operanti in tutti i settori di attività economica, ad eccezione delle Attività classificate sotto la sezione A “AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA” del codice ATECO ISTAT;*
- *la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda”.*

Il Bando precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 27/02/2019, *“il contributo è finalizzato: a) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce l’attività [...]”.*

Ciò premesso, la domanda di aiuto può essere presentata dall’impresa o altro soggetto che dell’immobile danneggiato ha la proprietà e/o disponibilità e che nello stesso immobile ha sede legale e/o operativa ed esercita la sua attività o professione, oppure, dall’impresa proprietaria la cui attività economica abbia ad oggetto la gestione e locazione di immobili (es.: società immobiliare).

Ricorrendo la seconda ipotesi, anche se l’impresa non ha la disponibilità dell’immobile, potrà selezionare l’opzione 1 del Modello di Domanda, avendo però cura di inserire, negli spazi upload disponibili per il caricamento della documentazione, una dichiarazione in cui si afferma di essere proprietari dell’immobile ma di non averne la piena disponibilità in quanto soggetto ricadente nella fattispecie dell’impresa proprietaria la cui attività economica ha ad oggetto la gestione e locazione di immobili ai sensi dell’art. 3.1 del Bando.

**D. n. 8) Il Bando, al punto 4.3. sub B) prevede che alla perizia vadano allegate "LE DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE ATTESTANTI LE CONDIZIONI DI REGOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ". A quale specifico profilo di regolarità si fa riferimento?**

**R.** La previsione del Bando è generica poiché sarà il tecnico, di volta in volta ed in relazione alla specifica tipologia di attività esercitata dall’impresa o altro soggetto, a decidere, nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, quali dichiarazioni dovranno essere allegare alla perizia a supporto delle verifiche effettuate.

**D. n. 9) Per quanto riguarda il nuovo Bando in oggetto, sono a richiederVi i seguenti chiarimenti:**

**1. Qualora nella "scheda C", fatta originariamente subito dopo la calamità naturale del 2018 fossero stati periziati danni ad esempio per € 200.000,00 ma l’impresa danneggiata per ottenere il contributo in conto capitale della "prima" Ordinanza 558 ne avesse rendicontati solo € 20.000,00 (importo massimo concedibile in tale bando), può presentare la richiesta sul nuovo bando di Ordinanza 558 Bis per la parte eccedente che non era stata rendicontata nel precedente bando?**

**2. In caso affermativo, occorre una nuova perizia o possiamo utilizzare la vecchia "Scheda C" che**

attestava tali danni?

3. Se un'impresa, oltre ad aver beneficiato del contributo di € 20.000,00 della originaria Ordinanza 558, avesse richiesto ed ottenuto un finanziamento di ulteriori € 20.000,00 da Toscana Muove a tasso zero, sempre relativo alla calamità naturale del 2018 (presentando ovviamente fatture diverse da quelle presentate in 558), tali importi andrebbero entrambi scorporati dall'eventuale contributo da richiedere con la 558 bis, o sarebbero da detrarre quelli ottenuti dalla prima 558?

4. A pag. 11 del Bando 558bis, al punto B)"PERIZIA ASSEVERATA", si richiede di produrre il computo metrico estimativo: per tale documento da produrre, si intende la compilazione dei punti A1 e A2 all'interno della modulistica specifica della perizia asseverata, o si intende un computo metrico a se stante?

R. Rispondiamo per punti ai quesiti posti.

1) Confermiamo che la procedura attualmente aperta (ricordiamo che le domande potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del 20/05/2020) è accessibile a tutte le imprese operanti nei settori di attività extra agricola che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 28-30 ottobre 2018, comprese quelle già beneficiarie del contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 70/2019.

Al riguardo si precisa che, a norma del par. 3.2 del Bando, *"i contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al paragrafo 3.5., applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello approvato con ordinanza (all. 1) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 450.000,00"*.

2) Il par. 4.3 del Bando elenca la documentazione (compresa la perizia, ma non solo) che, a pena di inammissibilità, deve essere presentata a corredo della domanda.

Il "Modello C" necessario per la richiesta di contributo di primo sostegno non sostituisce la perizia asseverata redatta da un professionista abilitato iscritto a un Ordine o Collegio.

3) *"Nel caso di richiedenti che abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019, l'aiuto di cui al presente provvedimento, analogamente al caso dei rimborsi assicurativi, è calcolato scorpendo dal valore del contributo spettante l'eventuale importo già concesso a titolo di primo sostegno"* (par. 3.1).

Si precisa che, a norma del par. 3.6 (che chiarisce le regole sul "cumulo"), *"l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:*

- *sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;*
- *fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.*

*Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di*

*spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura:  
"Spesa finanziata dal bando PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI ALLE  
IMPRESE TOSCANE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI OTTOBRE 2018 –  
ORDINANZA COMMISSARIALE N. \_\_\_\_/2020 per Euro ....."*  
*In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare  
l'importo totale dei costi ammissibili".*

4) Il "computo metrico estimativo" costituisce un allegato alla perizia. Le Tabelle di riepilogo degli "Interventi da eseguire" (A.1) e degli "Interventi già eseguiti" (A.2) sugli immobili presenti in perizia devono essere compilate in coerenza col (e non in sostituzione del) computo metrico estimativo.

**D. n. 10) Gli allegati al modulo di domanda che presentano lo spazio per apporre la firma autografa devono essere firmati con entrambe le modalità? Oppure è sufficiente la firma digitale?**

R. È sufficiente la firma digitale fermo restando che il proponente/dichiarante deve corrispondere al sottoscrittore e titolare della firma elettronica.

**D. n. 11) La perizia deve essere firmata anche dal legale rappresentante?**

R. No, la perizia asseverata deve essere firmata dal solo perito, ossia, da professionista abilitato iscritto a un Ordine o Collegio.